Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 261

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 16 ottobre 1956** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
10 agosto 1956, n. 1127.

Soppressione della Cancelleria consolare presso l'Ambasciata in Vienna (Austria) ed istituzione nella stessa località di un Consolato di 1ª categoria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il regio decreto 29 novembre 1870, n. 6090;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;
Visto l'art. 2 della legge 4 gennaio 1951, n. 13;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La Cancelleria consolare alle dipendenze dell'Ambasciata in Vienna (Austria) è soppressa.

Art. 2.

E' istituito in Vienna (Austria) un Consolato di 1ª categoria con la seguente circoscrizione territoriale: la città di Vienna, la Bassa Austria ed il Burgenland.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1956

GRONCHI

SEGNI — MARTINO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1956
Atti del Governo, registro n. 101, foglio n. 16. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
10 agosto 1956, n. 1128.

Soppressione del Vice consolato di 1ª categoria in Vancouver (Canadà) ed istituzione nella stessa località di un Consolato di 1ª categoria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;
Visto l'art. 2 della legge 4 gennaio 1951, n. 13;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri,
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il Vice consolato di 1ª categoria in Vancouver (Canadà) è soppresso.

Art. 2.

E' istituito in Vancouver (Canadà) un Consolato di 1ª categoria con la seguente circoscrizione territoriale: le province dell'Alberta e della Columbia Britannica e il territorio dello Yukon.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1956

GRONCHI

SEGNI — MARTINO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1956
Atti del Governo, registro n. 101, foglio n. 17. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
30 agosto 1956, n. 1129.

Modificazione della misura del contributo dovuto dai datori di lavoro alla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 12 agosto 1947, n. 869;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1948, n. 1138;
Visto l'art. 1, comma primo, della legge 14 aprile 1956, n. 307;
Visto l'art. 13, comma secondo, del decreto legislativo luogotenenziale 12 agosto 1947, n. 869;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

A decorrere dal periodo di paga successivo a quello corrente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il contributo dovuto dai datori di lavoro alla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria è stabilito nella misura dell'1,10 per cento della retribuzione corrisposta agli operai e determinata nei modi e nei limiti vigenti ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 agosto 1956

GRONCHI

SEGNI — VIGORELLI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1956
Atti del Governo, registro n. 101, foglio n. 18. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1956.
Sostituzione di un membro del Collegio dei revisori dell'Istituto postelegrafonici.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 27 marzo 1952, n. 208;
Visto l'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1953, n. 542, relativo al riordinamento strutturale e funzionale dell'Istituto postelegrafonici;
Visto il decreto Ministeriale 1° agosto 1953, registrato alla Corte dei conti il 29 agosto successivo, registro n. 22 Ufficio riscontro poste, foglio n. 205, relativo alla costituzione, per il quadriennio 1° agosto 1953-31 luglio 1957, del Collegio dei revisori dell'Istituto postelegrafonici;
Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione, nel predetto Collegio, del rag. Bianco Biagio, ispettore generale del Ministero del tesoro, il quale è stato collocato a riposo;
Vista la designazione fatta dal Ministro per il tesoro;

Decreta:

Per il periodo intercorrente dalla data del presente decreto al 31 luglio 1957, il dott. Di Zenzo Biagio, direttore capo divisione del Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato), è nominato membro del Collegio dei revisori dell'Istituto postelegrafonici, in sostituzione del rag. Bianco Biagio.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 27 agosto 1956

Il Ministro: BRASCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1956
Registro n. 31 Ufficio riscontro poste, foglio n. 261

(5011)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1956.
Costituzione del Collegio sindacale dell'Ente Zolfi Italiani, per il biennio 1° agosto 1956-31 luglio 1958.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1699, convertito nella legge 5 febbraio 1934, n. 307, con il quale sono state stabilite norme sull'industria zolfifera nazionale;
Vista la legge 2 aprile 1940, n. 287, sull'istituzione dell'Ente Zolfi Italiani (E.Z.I.);

Decreta:

Il Collegio dei sindaci dell'Ente Zolfi Italiani, per il biennio 1° agosto 1956-31 luglio 1958, è composto come segue:

dott. Rosario Scavo, dott. Raffaele Galano, ingegnere Mario Gallina.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 settembre 1956

Il Ministro per l'industria e il commercio
CORTESE

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1956
Registro n. 6 Industria e commercio, foglio n. 18

(5001)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1956.
Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Grosseto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 8 ottobre 1954, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Grosseto;
Vista la nota dell'Ufficio provinciale del lavoro di Grosseto n. 13639, in data 7 luglio 1956, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del geom. Bonanni Armando, rappresentante del Genio civile, richiesta dall'Amministrazione interessata, con l'ing. Bittoni Domenico dello stesso Genio civile;
Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il geom. Bonanni Armando è sostituito con l'ingegnere Bittoni Domenico, quale rappresentante del Genio civile, nella Commissione provinciale per il collocamento di Grosseto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1956

Il Ministro: VIGORELLI

(5005)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1956.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Benevento.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni, la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 18 maggio 1953, di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Benevento e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Benevento, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Volpe dott. Francesco, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, presidente;

Casiello dott. Romolo, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza;

Repola ing. Tommaso, rappresentante del Genio civile, membro;

Mucci Luigi, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura, membro;

Villani per. agr. Carminantonio, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, membro;

Antonini Primo, Cancellario Franco, Valastro dott. Alfio, Romanelli Antonio, Serino Raffaele, Di Gioia Ettore, Luciani Ubaldo, rappresentanti dei lavoratori, membri;

Cotroneo avv. Alfredo, Latino dott. Giovanni, Ievolella dott. Gaetano, Parrella Giuseppe, rappresentanti dei datori di lavoro, membri;

Albano rag. Angelo, rappresentante dei coltivatori diretti, membro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1956

Il Ministro: VIGORELLI

(5010)

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1956.

Ulteriore proroga del termine per la denuncia all'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.) degli autoveicoli adibiti al trasporto di cose e per il versamento del relativo diritto di statistica per l'anno 1956.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visti gli articoli 4 e 5, lettera *a*), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 luglio 1946, n. 39, ratificato, con modificazioni, con legge 5 gennaio 1953, n. 33;

Visto il decreto Ministeriale 23 dicembre 1955, n. 630 (04) 5, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 1 del 2 gennaio 1956, relativo alla denuncia degli autoveicoli adibiti al trasporto di cose all'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.) ed al versamento del diritto di statistica per il 1956;

Visto il decreto Ministeriale 7 aprile 1956, n. 312 (04) 5, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 97 del 19 aprile 1956, con il quale è stato prorogato al 30 settembre 1956 il termine per la denuncia di cui trattasi;

Ritenuta la necessità di prorogare ulteriormente detto termine;

Decreta:

Il termine stabilito dall'art. 1, primo comma, del decreto Ministeriale 23 dicembre 1955, n. 630 (04) 5, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 1 del 2 gennaio 1956, per la denuncia all'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.) per l'anno 1956 degli autoveicoli adibiti al trasporto di cose e per il pagamento del relativo diritto di statistica, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1956.

Roma, addì 4 ottobre 1956

Il Ministro: ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1956
Registro n. 66 bilancio Trasporti, foglio n. 170. — BARNABA

(5012)

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1956.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Saluzzo, con sede in Saluzzo (Cuneo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204 convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto Ministeriale 25 maggio 1951, con il quale i signori avv. Felice Savio e Felice Cuniberti vennero confermati rispettivamente presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Saluzzo;

Considerato che i predetti nominativi, a norma dello statuto aziendale, sono scaduti dalle rispettive cariche per compiuto periodo;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

I signori avv. Piero Prato e marchese Marco del Carretto sono nominati rispettivamente presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Saluzzo, con sede in Saluzzo, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1956

Il Ministro: MEDICI

(5014)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'ALIMENTAZIONE

Presentazione del bilancio finale del Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.) in liquidazione di Messina.

Il commissario liquidatore dell'Associazione nazionale Consorzi provinciali tra macellai per le carni, nominato liquidatore ai sensi del decreto Ministeriale 21 marzo 1946, del Consorzio provinciale per le carni di Messina, posto in liquidazione con decreto prefettizio 15 giugno 1944, convalidato successivamente dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945, ha depositato presso l'Alto Commissariato per l'alimentazione, ai fini della approvazione, il bilancio finale di liquidazione del predetto Consorzio.

Tutti coloro che vi hanno interesse potranno produrre all'Alto Commissariato per l'alimentazione le loro eventuali richieste od opposizioni entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Foglio annunzi legali della Regione Siciliana.

(4985)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 10 settembre 1956 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla signorina Rosemary Vere Anderson, Vice console di Gran Bretagna a Firenze.

(4958)

In data 10 settembre 1956 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Petar J. Ivkovic, Console generale della Repubblica popolare federativa di Jugoslavia a Milano, con giurisdizione sul territorio del Piemonte, Liguria, Emilia, Lombardia, Veneto e la Venezia Tridentina.

(4959)

In data 10 settembre 1956 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla signora Thelma King, Console generale di Panama a Palermo.

(4960)

In data 8 settembre 1956 il Ministro segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Lars Axel Gottfriedsson Berg, Vice console di Svezia a Milano.

(4969)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione di indennità dovute per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, le indennità dovute per i terreni espropriati al nome delle Ditte di cui all'unito elenco in forza dei decreti Presidenziali ivi richiamati, e le date di decorrenza dei relativi interessi, sono determinate secondo quanto indicato a fianco di ciascuna, salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della stessa legge n. 156.

Entro il termine di venti giorni dalla data della presente pubblicazione chiunque vi abbia interesse può ricorrere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la sola rettifica di eventuali errori materiali.

N. d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata Ha.	Decreto Presidenziale di espropriazione N.	Data	Gazzetta Ufficiale N.	Gazzetta Ufficiale Data	Ammontare indennità — Lire	Ammontare indennità arrotondato (art. 1 legge 11-2-1952, n. 70) (capitale nom.) Lire	Data di decorrenza degli interessi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ente Delta-Padano									
1	BORLETTI Ferdinando fu Romualdo	Loreo	3.20.02	3151	18-12-52	13 s. o. 1	17- 1-53	728.794,55	725.000 —	1-10-53
2	CASADIO Domenico fu Olimpio	Ravenna	53.57.70	3316	27-12-52	13 s. o. 6	17- 1-53	9.064.881,50	9.060.000 —	1-11-53
3	COSTATO Antonio fu Secondo Marcello	Codigoro	14.18.70	2937	29-11-52	8 s. o. 7	12- 1-53	737.961 —	735.000 —	1-10-53
4	ERRANI Tomaso fu Giuseppe	Ravenna Sezione S. Alberto	33.03.10	3321	27-12-52	13 s. o. 6	17- 1-53	1.253.526 45	1.250.000 —	1-11-53
5	ERRANI Tomaso fu Giuseppe, CASADIO Domenico fu Olimpio e CASADIO Eugenio fu Domenico	Argenta	109.00.29	3163	18-12-52	13 s. o. 1	17- 1-53	13.988.629,45	13.985.000 —	1-10-53
6	MARCOLIN Angelo e Pollione, fratelli, fu Giovanni Battista	Massafiscaglia	26.64.91	3171	18-12-52	13 s. o. 1	17- 1-53	4.636.946,30	4.635.000 —	1-10-53
7	PELLEGATTI Olivo fu Romeo	Portomaggiore	14.89.00	2972	29-11-52	8 s. o. 8	12- 1-53	3.689.401,50	3.685.000 —	1-10-53
8	SOCIETA' ANONIMA MOBILIARE ED AGRICOLA « S.A.M.E.A. » con sede in Venezia	Donada	135.83.62	4182	28-12-52	19 s. o. 3	24- 1-53	28.714.425,25	28.710.000 —	1-10-53

Roma, addì 25 settembre 1956

Visto, p. *il Ministro*: COBIANCHI

(4841)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasferimento dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di una zona di terreno in provincia di Napoli

Con decreto interministeriale 30 giugno 1956, n. 1009, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto col Ministero delle finanze, è stata trasferita dal Demanio pubblico, al patrimonio dello Stato una zona di terreno in agro di Cimitile, riportata al foglio n. 5, partita n. 49, particella n. 81, del catasto di Nola (Napoli) della estensione di are 0,587, a suo tempo espropriata per l'esecuzione di opere nella bonifica dei torrenti di Nola (Napoli).

(4989)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. arch. Carlo Fongaro, nato a Schio (Vicenza) il 27 dicembre 1915, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in architettura rilasciatogli dal Politecnico di Milano in data 10 ottobre 1943, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1941-42.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo al Politecnico di Milano.

(5017)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 237

Corso dei cambi del 15 ottobre 1956 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,86	624,87	624,85	624,90	624,90	624,85	624,85	624,90	624,80	624,82
$ Can.	641 —	640,875	640,50	641 —	640,60	641 —	641 —	642 —	640 —	641
Fr. Sv. lib.	145,81	145,81	145,80	145,79	145,75	145,80	145,785	145,80	145,80	145,80
Kr. D.	90,64	90,63	90,70	90,68	90,60	90,67	90,65	90,67	90,67	90,65
Kr. N.	87,66	87,67	87,68	87,69	87,70	87,68	87,66	87,685	87,68	87,65
Kr. Sv.	121,20	121,20	121,22	121,22	121,15	121,20	121,22	121,21	121,21	121,20
Fol.	164,88	169,83	164,89	164,94	164,87	164,88	164,88	164,90	164,90	164,90
Fr. B.	12,55	12,55	12,555	12,55625	12,56	12,55	12,5525	12,553	12,55	12,555
Fr. Fr.	178,38	178,39	178,45	178,43	178,35	178,40	178,41	178,42	178,42	178,40
Fr. Sv. acc.	143,30	143,27	143,28	143,32	143,30	143,30	143,30	143,31	143,31	143,25
Lst.	1752,25	1752,50	1752,75	1753	1752 —	1752,70	1752,50	1752,625	1752,625	1752,25
Dm. occ.	149,78	149,76	149,80	149,82	149,75	149,78	149,79	149,75	149,79	149,80

Media dei titoli del 15 ottobre 1956

Rendita 3,50 % 1906	60,05
Id. 3,50 % 1902	59,35
Id. 5 % 1935	84,325
Redimibile 3,50 % 1934	79,525
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	72,775
Id. 5 % (Ricostruzione)	86 —
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	81,95
Id. 5 % 1936	95,575
Id. 5 % (Città di Trieste)	81,35
Id. 5 % (Beni Esteri)	83,90

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	95,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	94,825
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	93,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,325
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	93,30
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	93,25
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	93,25

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 ottobre 1956

1 Dollaro USA	624,875
1 Dollaro canadese	641 —
1 Franco svizzero lib.	155,787
1 Corona danese	90,665
1 Corona norvegese	87,675
1 Corona svedese	121,22
1 Fiorino olandese	164,91
1 Franco belga	12,554
100 Franchi francesi	178,42
1 Franco svizzero acc.	143,31
1 Lira sterlina	1752,75
1 Marco germanico	149,805

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Austria	Lit. 24,035	per uno scellino
Egitto	» 1794,55	per una lira egiziana

Nel Bollettino n. 233 del 10 ottobre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 ottobre 1956, n. 257, il cambio medio del Franco svizzero libero indicato in 145,795 deve essere rettificato in 145,797 e quello del Marco germanico indicato in 149,779 deve essere rettificato in 149,775.

Nel Bollettino n. 234 dell'11 ottobre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 ottobre 1956, n. 258, nel corso dei cambi, presso la Borsa di Milano, della Korona norvegese indicato in 87,66 deve essere rettificato in 87,65 e quello del Franco belga, presso la Borsa di Roma, indicato in 12,552 deve essere rettificato in 12,55125.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Conferma in carica del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Benevento

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 9879, in data 9 ottobre 1956 l'ing. Salvatore Pennella è stato confermato nella carica di presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Benevento.

(4993)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Urbisaglia, con sede in Urbisaglia (Macerata)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Considerata l'opportunità di affidare ad un commissario provvisorio ai sensi dell'art. 15 del regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, l'amministrazione del Monte di credito su pegno di Urbisaglia (Macerata);

Dispone:

Il perito industriale Ageo Mario Minnoni fu Carlo è nominato commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Urbisaglia, con sede in Urbisaglia (Macerata), con i poteri spettanti agli organi amministrativi, le cui funzioni sono frattanto sospese.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1956

Il Governatore: MENICHELLA

(5015)

PREFETTURA DI GORIZIA

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Juretich Remiro;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gorizia e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Al signor Juretich Remiro fu Stefano e della Amalia Znidarcic, nato a Mariano del Friuli, addì 1° aprile 1914, residente a Gorizia, via Rastello n. 20, di condizione impiegato, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Juretich in Iuretti.

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Paravan Maria di Francesco e della fu Drekonja Maria, nata a Canale d'Isonzo il 4 gennaio 1930 ed alla figlia Juretich Claudia di Remiro e di Paravan Maria, nata a Gorizia il 28 marzo 1955.

Gorizia, addì 23 maggio 1956

Il prefetto: DE ZERBI

(4938)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per titoli ed esami a due posti di alunno e uno di alunno aggregato per l'architettura presso la Scuola italiana di archeologia di Atene per l'anno 1957.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 9 maggio 1909, n. 373, il regio decreto 18 gennaio 1914, n. 260 e la legge 27 ottobre 1951, n. 1342, relativi alla Scuola archeologica di Atene;

Vista l'unita proposta del direttore della Scuola archeologica di Atene;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per titoli ed esami a posti di alunno presso la Scuola italiana di archeologia di Atene per l'anno 1957:

1) un concorso a due borse di alunno per l'archeologia e le antichità greche e romane;

2) un concorso a una borsa di alunno aggregato per l'architettura.

Art. 2.

Agli alunni per l'archeologia per il soggiorno in Grecia di un anno accademico di nove mesi verrà corrisposto un assegno complessivo di L. 540.000, a quella per l'architettura per il soggiorno in Grecia di sei mesi un assegno complessivo di L. 360.000. A tutti saranno rimborsate le spese di viaggio da Roma ad Atene e viceversa ed altresì le spese di viaggio ed esplorazioni in Grecia e in Oriente a cui eventualmente partecipassero.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte in carta da bollo da L. 200, dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale antichità e belle arti Ufficio concorsi) non oltre il sessantesimo giorno dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*, corredate dei titoli di merito scientifici, didattici, amministrativi.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare all'Amministrazione nel termine di quindici giorni dall'invito che sarà loro rivolto, e a pena di decadenza, i seguenti documenti

1) estratto dell'atto di nascita dal quale risulti che il concorrente alla data del bando di concorso non abbia superato l'età di anni 45;

2) certificato di cittadinanza italiana da cui risulti il pieno godimento dei diritti politici;

3) certificato di sana e robusta costituzione fisica;

4) *a*) diploma di laurea in lettere, o copia autentica, per i candidati alle borse di alunno per l'archeologia;

b) diploma di laurea in architettura conseguita in una Università o Istituto superiore, o copia autentica di esso, per i candidati alla borsa di alunno aggregato per l'architettura;

5) certificato generale penale negativo.

I documenti sopra elencati dovranno essere conformi alla prescrizione di legge sul bollo e legalizzati nei modi e nelle forme prescritte.

I certificati di cui ai numeri 2), 3), 5) dovranno avere una data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Non è ammessa la presentazione di più di un dattiloscritto.

I manoscritti non saranno presi in considerazione.

Art. 4.

Le prove d'esame sono le seguenti

1) per i concorrenti a posti di alunno per l'archeologia le antichità greche e romane:

a) una prova scritta consistente in un tema su un argomento riguardante la storia dell'arte o le antichità greche e romane;

b) una prova orale comprendente le stesse materie della prova scritta, durante la quale la Commissione potrà accertarsi della buona conoscenza del candidato delle lingue e letterature classiche, o di almeno due lingue moderne.

I candidati dovranno indicare nella domanda se intendono sostenere la prova scritta o quella orale prevalentemente sulla storia dell'arte classica o sulle antichità greche o romane;

2) per i concorrenti al posto di alunno aggregato per l'architettura:

a) una prova pratica estemporanea consistente nel rilievo e nello studio analitico di un monumento o di una sua parte, corredati da una breve relazione illustrativa;

b) una prova orale sulla storia dell'architettura, prevalentemente di quella classica.

Art. 5.

Qualora la borsa di aggregato per l'architettura non fosse attribuita, essa sarà aggiunta alle due borse da assegnarsi agli alunni per l'archeologia e le antichità greche e romane.

Art. 6.

Con particolare avviso verranno indicati i giorni in cui avranno luogo gli esami e la sede di essi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 maggio 1956

Il Ministro per la pubblica istruzione
ROSSI

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1956
Registro n. 54, foglio n. 397

(1995)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a tredici posti di allievo tecnico nel ruolo del personale tecnico - branca di servizio Manifatture tabacchi e Magazzini tabacchi greggi e lavorati della carriera direttiva dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 29 febbraio 1928, registrato alla Corte dei conti l'8 marzo successivo, registro n. 3 Finanze, foglio n. 143, che determina i ruoli speciali del personale della Amministrazione dei monopoli di Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1928, e successive modificazioni, sull'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione predetta;

Visto il decreto legislativo 22 aprile 1948, n. 723, ratificato con modificazioni, con la legge 10 agosto 1950, n. 668, che apporta variazioni all'organico del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato;

Vista la legge 25 marzo 1917, n. 481, che istituisce l'Opera nazionale per la protezione degli invalidi di guerra, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, recante benefici a favore degli ex combattenti;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, recante norme complementari sull'ordinamento gerarchico degli impiegati statali;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, recante benefici a favore degli orfani di guerra, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli di preferenza nei pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra, orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai combattenti in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente l'aumento del limite massimo di età per i capi di famiglie numerose, partecipanti a pubblici concorsi;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi, orfani e congiunti di caduti della guerra 1940-43 tutte le disposizioni recanti benefici per l'assunzione nei pubblici impieghi;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, recante benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, recante l'estensione, in quanto applicabili, ai figli dei militari e cittadini invalidi di guerra aventi pensione o assegno rinnovabile di 1ª categoria, delle disposizioni di legge a favore degli orfani di guerra;

Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, recante norme per la legalizzazione delle firme sui documenti;

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, contenente, fra l'altro, norme a favore dei colpiti dalle leggi razziali relativamente ai limiti di età stabiliti per la partecipazione ai pubblici concorsi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, che dispone la soppressione dell'Unione fascista delle famiglie numerose e fissa i criteri per stabilire la qualifica di capo di famiglia numerosa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci e ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 625, concernenti il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 21 novembre 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 dicembre 1945, n. 155, concernente la determinazione dell'assegno mensile da corrispondere al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, contenente norme integrative sulla riassunzione ed assunzione obbligatoria dei reduci;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, che reca agevolazioni per le documentazioni da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, relativo al collocamento a riposo o dispensa dal servizio a domanda o di autorità, dei sergenti maggiori, dei marescialli dei tre gradi e degli aiutanti di battaglia dell'Esercito e dei sottufficiali con grado corrispondente della Marina militare in carriera continuativa;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici previsti in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, relativo al collocamento a riposo o dispensa dal servizio, a domanda o di autorità, dei sottufficiali dell'Aeronautica;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui all'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica di campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, ratificato con legge 5 aprile 1952, n. 404, che prevede, tra l'altro, l'aumento dei limiti di età per i perseguitati politici e razziali, partecipanti a pubblici concorsi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, sulla applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, con legge 23 febbraio 1952, n. 93, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246, che approva il regolamento di esecuzione del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sulla istituzione dei ruoli speciali transitori nelle Amministrazioni dello Stato e le successive norme integrative di attuazione ed interpretazione, emanate con le leggi 5 giugno 1951, n. 376 e 4 aprile 1953, n. 240;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 giugno 1948, n. 142, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa Italiana in data 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 giugno 1948, n. 141, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante l'estensione ai profughi d'Africa dei benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212, concernente le norme per la estensione dei benefici previsti per i combattenti e per i reduci di guerra a coloro che sono stati addetti prima del 24 maggio 1946 ad operazioni di bonifica da mine e a coloro che sono stati addetti, prima o dopo la detta data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra e il relativo regolamento, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 28 dicembre 1950, n. 1080, che proroga le agevolazioni in materia di documentazione, previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, in favore dei profughi dei territori di confine;

Vista la legge 24 luglio 1951, n. 660, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, le disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 1° ottobre 1951, n. 1140, concernente l'estensione ai congiunti dei cittadini dichiarati irreperibili per eventi di guerra o connessi allo stato di guerra delle provvidenze previste dalle norme vigenti a favore dei congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 4 marzo 1952, n. 137, contenente norme per l'assistenza a favore dei profughi;

Vista la legge 23 marzo 1952, n. 207, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, delle disposizioni recanti benefici a favore dei mutilati ed invalidi di guerra nonchè dei congiunti dei caduti in guerra;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, che fissano, nei riguardi del territorio della Somalia e di quello della Libia, il termine di applicabilità della legge 24 luglio 1951, n. 660, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, delle disposizioni della legge 19 agosto 1948, n. 1180;

Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio;

Vista la legge 16 aprile 1953, n. 409, che prevede, tra l'altro, l'elevazione temporanea del limite massimo di età a favore del personale del soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.), che partecipi a pubblici concorsi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, che prevede l'esenzione dal bollo per i candidati indigenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate le nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 654, che, fra l'altro, estende le disposizioni in favore degli orfani ed invalidi di guerra agli orfani ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953;

Vista la legge 5 gennaio 1955, n. 14, che reca provvidenze per i mutilati ed invalidi e per i congiunti dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana;

Vista la legge 10 marzo 1955, n. 96, che reca provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti;

Visto l'art. 5 della legge 31 marzo 1955, n. 265, che reca norme concernenti il personale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, concernente il conglobamento parziale del trattamento economico del personale statale in attività di servizio, modificato col decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 7;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 11 gennaio 1956, n. 16, sull'ordinamento delle carriere e n. 17, sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, sul conglobamento totale del trattamento economico del personale statale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a tredici posti di allievo tecnico nel ruolo del personale tecnico — branca di servizio « Manifatture e Magazzini tabacchi greggi e lavorati » — della carriera direttiva dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Due dei suddetti posti sono riservati agli aiuti ed assistenti universitari che si trovino nelle condizioni di cui al regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241.

A' termini dell'art. 10 del decreto Ministeriale 29 febbraio 1928, dal detto concorso sono escluse le donne.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 1 gli aspiranti debbono essere forniti, con esclusione di altri titoli di studio, della laurea in ingegneria civile o industriale,

Gli aspiranti che abbiano conseguito la predetta laurea dopo la entrata in vigore del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, debbono, inoltre, essere forniti del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, ovvero del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di ingegnere, rilasciato a norma del regio decreto 27 gennaio 1944, n. 51, e successive estensioni.

Il diploma di abilitazione all'esercizio professionale non è richiesto quando la laurea sia stata conseguita entro il 31 dicembre 1925 da coloro che si siano trovati nelle condizioni previste dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, innanzi citato.

Art. 3.

Per partecipare al concorso di cui al precedente art. 1 gli aspiranti, alla data di scadenza del termine stabilito dal presente decreto per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso, debbono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non oltrepassato il trentesimo.

Il suddetto limite massimo di età è elevato

A) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

B) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti, dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

C) per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito senza modifiche nella legge 5 maggio 1949, n. 78;

D) ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e per gli assistenti straordinari volontari od incaricati, sia in attività sia cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria.

Il limite massimo di età è poi elevato ad anni quaranta

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

c) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

d) per il personale dipendente dal soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) al 18 giugno 1953.

Le elevazioni di cui ai commi precedenti si cumulano tra loro purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età.

Il limite massimo di età è inoltre elevato fino a quarantacinque anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui al precedente comma assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella allegato *B* al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491. Gli invalidi per servizio sono inoltre esclusi dal beneficio suddetto anche se affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali, anche se in servizio di prova, e per quelli di ruolo aggiunto.

Si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso indirizzate alla Direzione generale dei monopoli di Stato, redatte su carta da bollo da L. 200 (vedasi l'allegato schema esemplificativo), dovranno pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato stessa, piazza Mastai n. 11, Roma, entro e non oltre il termine di giorni trenta a decorrere da quello successivo al giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Non saranno accolte le domande che perverranno successivamente, ancorchè risultino spedite entro il termine predetto.

Per gli aiuti ed assistenti universitari, il termine di cui sopra decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'apposito avviso del concorso da parte del Ministero della pubblica istruzione.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome e il nome;

la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso stesso, di titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Dalle domande dovrà risultare altresì:

il domicilio;

l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni;

la dichiarazione che il candidato è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

la lingua straniera (francese, inglese o tedesco) nella quale gli aspiranti intendano eventualmente sostenere la prova facoltativa.

Gli aspiranti debbono far risultare, inoltre, nella domanda, se sono in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, o se hanno titolo all'abilitazione provvisoria.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Sia

la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme, previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 5.

I requisiti prescritti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire alla ripetuta Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i documenti di rito elencati nei successivi articoli 7 e 8, nonchè, per comprovare l'eventuale diritto all'aumento dei limiti di età previsto dall'art. 3, gli appositi documenti elencati nell'art. 9.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati all'Amministrazione dei monopoli di Stato o ad altre Amministrazioni od Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, sempreché siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Art. 7.

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6 i seguenti documenti:

A) titolo di studio:

diploma originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 200, con la firma del notaio debitamente legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, del titolo di studio e della abilitazione prescritta nel precedente art. 2.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato su carta da bollo da L. 100 da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso abbia compiuto diciotto anni e non oltrepassato il limite massimo stabilito dal precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero se, nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare;

C) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato, nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio della Repubblica, per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

D) certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo da L. 100 da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre un altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno con la prescritta legalizzazione;

E) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

F) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica, o dal cancelliere da lui delegato.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

G) certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra od invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato dal medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

H) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre) certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva:

certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di buona condotta morale e civile;
3) certificato di godimento dei diritti politici;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato medico.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Art. 8.

I candidati impiegati statali di ruolo, anche se in prova, o di ruolo aggiunto, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel termine di cui al secondo comma del precedente art. 6:

1) copia dello stato di servizio, su carta bollata da L. 200, con l'indicazione delle note di qualifica riportata nell'ultimo quinquennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici, in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 6;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

Gli aiuti ed assistenti universitari, che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1 del regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241, dovranno produrre, oltre ai documenti di cui al precedente comma, un certificato del rettore dell'Università o dell'Istituto superiore attestante la nomina ad aiuto od assistente universitario ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, o dell'art. 14 del regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, e la continuità e la qualità del servizio prestato.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) un certificato rilasciato su carta bollata da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 9.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali non di ruolo, degli appartenenti al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero, dei sottufficiali delle Forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare numero 202860/od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro — Direzione generale delle pensioni di guerra — oppure una dichiarazione d'invalidità, in bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicate nella precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Co-

mune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre; analogamente per i figli degli invalidi di 1ª categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

i) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1º giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

l) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al Trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

o) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

p) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *p*), rilasciato in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi. Si considerano, nel caso, viventi anche i figli caduti in guerra;

r) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, in carta bollata da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la continuità e la natura del servizio prestato, gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio;

s) i concorrenti già appartenenti al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L. 100, in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, da cui risulti che al 18 giugno 1953 erano alle dipendenze del predetto Istituto;

t) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata da L. 100, dell'autorità militare;

u) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art. 10.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta da un notaio. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una Amministrazione statale;

c) tessera postale, o porto d'armi, o patente automobilistica, o passaporto, o carta d'identità.

Art. 11.

L'esame consterà di due prove scritte ed una orale e verterà sulle materie di cui al programma allegato al presente decreto.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale s'intenderà superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto riportato in quella orale, nonchè di un trentesimo del punto riportato nelle prove facoltative di lingua straniera, classificata con almeno sei decimi.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

A parità di requisiti la precedenza sarà data al più anziano di età.

I candidati che siano aiuti o assistenti universitari non dovranno sostenere le prove scritte e saranno sottoposti a un esame colloquio che verterà sulle materie di cui al programma allegato al presente decreto.

Ad essi sarà attribuita la votazione espressa in ventesimi, in base all'esito del colloquio. L'idoneità sarà riconosciuta a quei candidati che riporteranno la votazione non inferiore ai tredici ventesimi.

Art. 12.

Con successivo decreto Ministeriale sarà nominata la Commissione esaminatrice del concorso e sarà fissato il diario delle prove scritte.

Del diario delle prove scritte sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme del capo 6º del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.

Art. 13.

La graduatoria del concorso di cui al presente decreto sarà approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale Parte II dell'Amministrazione dei monopoli di Stato. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dei concorrenti debbono essere inoltrati al Ministro per le finanze non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente.

Art. 14.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei, durante il quale verrà loro corrisposto un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio relativo al coefficiente 271 della tabella I annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre la quota di aggiunta di famiglia eventualmente spettante.

Al termine del suddetto periodo di prova i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto Ministeriale, la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.

Art. 15.

Ai vincitori del concorso i quali provengono da altri ruoli di personale statale, compete, durante il periodo di prova, il trattamento economico previsto dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46, ovvero, qualora vengano esonerati dal servizio di prova, il trattamento di cui all'art. 4 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Ai vincitori che provengono dal personale impiegati non di ruolo compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 16.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nella residenza che verrà loro assegnata. Ai medesimi, qualora vengano assegnati ad una sede diversa da quella di residenza, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto e sarà loro corrisposta, inoltre una somma pari al doppio decimo del costo del relativo biglietto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 settembre 1956

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 1956
Registro n. 3 Monopoli, foglio n. 14. — TAFURI

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

Parte prima.

1. Costruzioni civili ed industriali:

a) materiali e loro proprietà: metalli, pietre naturali ed artificiali, cementanti, malte, calcestruzzi, legnami;

b) elasticità applicata e resistenza dei materiali per costruzioni: statica delle costruzioni elastiche; stabilità e sollecitazioni; casi semplici e composti d'equilibrio statico; casi particolari di sollecitazione; travi rettilinee, reticolari, continue; telai piani semplici (portali);

c) tecnica delle costruzioni: strutture in legno, ferro, muratura, cemento armato; edifici civili ed industriali; calcoli statici di solai, coperture, murature e volte, intelaiature di edifici, serbatoi;

fondazioni: resistenza dei terreni, sistemi di fondazione;

d) nozioni generali sulle strade comuni e ferrate; spinta delle terre, muri di sostegno.

2. Idraulica e costruzioni idrauliche: idrostatica; portata delle bocche e dei corsi d'acqua; moto delle acque nei fiumi e nei canali; utilizzazione delle acque; canali industriali, condutture, sifoni, opere relative e loro calcolazione, fognature.

Parte seconda.

1. Fisica tecnica

principi della termodinamica, equazioni fondamentali, variazioni di stato, diagrammi termici, gas perfetti, entropia, vapori saturi e sovrariscaldati, cicli delle macchine termiche, rendimenti, applicazione della termodinamica al moto dei fluidi;

trasmissione del vapore attraverso pareti;

produzione del calore, apparecchi per la combustione, caldaie, camini, isolamenti termici, economizzatori, surriscaldatori, apparecchi di controllo, di sicurezza, di alimentazione, depuratori;

combustibili: solidi, liquidi e gassosi;

utilizzazione industriale del calore, impianti di riscaldamento, ventilazione, condizionamento dell'aria;

produzione del freddo, macchine frigorifere, impianti frigoriferi.

2. Macchine termiche ed idrauliche:

macchine a vapore alternative, condensatori; turbine a vapore;

motori a combustione interna, cicli e diagrammi, motori a gas, benzina, Diesel;

turbine idrauliche;

pompe e stantuffo, pompe centrifughe;

ventilatori;

compressori serbatoi a pressione.

3. Elettrotecnica:

corrente continua e sue leggi, elettrolisi, pile, accumulatori, magnetismo ed elettromagnetismo;

forze elettromotrici indotte, correnti indotte, coefficienti di auto e di mutua induzione, extra correnti;

correnti alternate, reattanza ed impedenza dei circuiti, fattore di potenza, potenza reale, reattiva ed apparente, sistemi trifasi;

collegamenti a stella ed a triangolo:

macchine elettriche, materiali impiegati, perdite nel ferro, perdite nel rame, perdite meccaniche, rendimenti, raffreddamento delle macchine elettriche;

trasformatori statici, caratteristiche costruttive e di funzionamento, accoppiamento in parallelo, prove di collaudo;

generatori e motori a corrente continua, caratteristiche di funzionamento, accoppiamenti, prove di collaudo:

generatori e motori sincroni, caratteristiche di funzionamento, accoppiamento in parallelo, prove di collaudo;

motori asincroni trifasi, caratteristiche di funzionamento, diagramma circolare, regolazione della velocità, funzionamento come generatori, prove di collaudo;

cenni sui motori monofasi, sui convertitori a vapore di mercurio, sulle commutatrici e sui gruppi convertitori di frequenza;

impianti di produzione, di trasmissione, di distribuzione e di utilizzazione di energia elettrica, equipaggiamento delle cabine di trasformazione, rifasamento degli impianti;

descrizione ed impiego dei principali strumenti di misura per le grandezze elettriche.

4. Tecnica dell'illuminazione:

generalità, vari tipi di lampade e dati relativi, sistemi d'illuminazione, illuminazione artificiale di interni e di aree scoperte.

PROVA FACOLTATIVA DI LINGUE ESTERE

La prova facoltativa di lingue estere consisterà nella traduzione scritta di un brano, proposto dalla Commissione esaminatrice, dall'italiano in una o più delle lingue (francese, tedesco, inglese) che il candidato avrà dichiarato di conoscere, nella domanda di ammissione al concorso.

PROVA ORALE

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e sarà integrata con domande di:

1) istituzioni di diritto civile:

a) delle persone fisiche e giuridiche;

b) dei beni, della proprietà, dell'enfiteusi, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione, delle servitù prediali, della comunione e del condominio, del possesso, della denuncia di nuova opera e di danno temuto;

c) concetti generali sulle obbligazioni e sui contratti, della vendita e della permuta;

2) cenni di diritto costituzionale ed amministrativo;

3) nozioni di legislazione sui lavori pubblici e regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato.

Roma, addì 18 settembre 1956

Il Ministro: ANDREOTTI

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200 alla:

Direzione generale dei Monopoli di Stato
Servizio affari generali e personale
Piazza Mastai n. 11
ROMA

Il sottoscritto . . . . ,
nato a . . . (provincia di . . .)
il . . . . (1) ., e residente
in . (provincia di ,)
via n. . chiede di essere ammesso al concorso a tredici posti di allievo tecnico nella branca di servizio « Manifatture ».

All'uopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità, di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali nel comune di (2) ., di non aver riportato condanne penali (3) . . di essere in possesso della laurea in ingegneria . . . . conseguita presso l'Università di . . . . in data (4) . e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di (5)

Il sottoscritto chiede, inoltre, di essere ammesso a sostenere la prova facoltativa di lingua .

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina.

. . . . . ., lì . 1956

Firma . . . .

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . .

V per l'autenticità della firma del sig. . . . . . .
(6) . . . .

(1) Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di età indicare se:

coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi; combattente od assimilato; militarizzato od assimilato; partigiano, combattente; deportato dal nemico;

profugo delle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

decorato al valor militare o promosso per merito di guerra;

capo di famiglia numerosa;

mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalido di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile;

perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali;

dipendente dall'I.R.C.E alla data del 18 giugno 1953;

colpito da leggi razziali;

dipendente civile di ruolo o di ruolo aggiunto delle Amministrazioni statali;

sottufficiale delle Forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa.

(4) Gli aspiranti dovranno dichiarare di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale oppure di aver titolo all'abilitazione provvisoria.

(5) Di aver già prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(4997)

PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1954.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Visto il proprio decreto in data 31 dicembre 1954, numero 50055 Div. san. con il quale è stato indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1954;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso;

Viste le designazioni dell'Ordine provinciale dei veterinari e dei Comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281; nonchè gli articoli 12 e 13 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 854, per il decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1954 è costituita come appresso:

Presidente
Sarno comm. dott. Graziano, vice prefetto ispettore.

Componenti:
Montemagno prof. Francesco, docente in clinica medica veterinaria;
Colella prof. Cataldo, docente in patologia generale ed anatomia patologica;
Sorce dott. Giovanni, veterinario provinciale;
Bova dott. Domenico, veterinario condotto.

Segretario:
Piccolo dott. Giuseppe.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura.

Reggio Calabria, addì 31 agosto 1956

Il prefetto: RIZZO

(5019)

PREFETTURA DI FERRARA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ferrara

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FERRARA

Visto il decreto prefettizio n. 34116 in data 30 dicembre 1954, con il quale venne bandito il pubblico concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti nei Comuni della provincia alla data del 30 novembre 1954;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice ed esaminata la graduatoria dei concorrenti idonei predisposta dalla Commissione stessa a conclusione dei propri lavori;

Visti l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (modificato dall'art. 12 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 854), e l'art. 55 del regolamento per i concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati idonei nel concorso indicato in premessa:

1. Roncarà Corrado . . . punti 56,14 su 100
2. Cavallini Aldo . » 55,44 »
3. Biagini Franco . » 55,30 »
4. Lazzari Giuseppe . » 54,60 »
5. Neri Umberto » 54,26 »
6. Garbellini Umberto » 53,90 »
7. Faccini Giuseppe » 53,85 »
8. Cianchetta Domenico . » 52,68 »
9. Fante Giandomenico . . . . » 52,25 »
10. Cremonini William . . . . . » 52,18 »

11. Bellotto Carmido punti 51,93 su 100
12. Rimondi Cesare » 51,07 »
13. Faccani Giorgio » 49,42 »
14. Torricelli Adolfo » 49,00 »
15. Baccarini Fortunato » 48,99 »
16. Negri Aldo » 48,34 »
17. Sartini Ennio » 48,03 »
18. Marchi Ermidio » 47,68 »
19. Rossi Luigi » 47,30 »
20. Morandini Simone » 47,18 »
21. Janni Mariano » 47,15 »
22. Sanchini Alessandro » 47,00 »
23. Melotti Alfonso » 46,79 »
24. Nottolini Italo » 46,71 »
25. Masetto Giovanni » 46,34 »
26. Ballarini Edoardo » 46,32 »
27. Luciani Manillo » 46,28 »
28. Baraldi Augusto » 46,22 »
29. Brovazzo Bruno » 46,18 »
30. Andres Andrea » 46,04 »
31. Magnolati Giovanni » 45,80 »
32. Berto Athos » 45,40 »
33. Nibranti Guido » 45,35 »
34. Galetto Claudio » 45,33 »
35. Savioli Iridio » 45,26 »
36. Valcareughi Guido » 44,90 »
37. Sahedoni Orlando » 44,77 »
38. Martelli Antonio » 44,65 »
39. Benvenuti Riccardo » 44,56 »
40. Moschini Egidio » 44,51 »
41. Covi Claudio, sposato con due figli » 44,50 »
42. C[illegible]toni Lughi Giorgio » 44,50 »
43. Cimatti Ovilio » 44,00
44. Rizzolo Ferruccio » 43,83 »
45. Fi[illegible]arelli Roberto » 43,80 »
46. Amati Sergio Giorgio » 43,50 »
47. De Guelmi Marco » 43,48 »
48. Bruno Tito Livio » 43,35 »
49. Bertani Filiberto » 43,20 »
50. Berti Leonardo » 42,82 »
51. Dall'Oglio Antigio » 42,50 »
52. Bruni Bruno » 42,22 »
53. Mecatti Fulvio » 42,00 »
54. Tentelli Walfrido » 41,98 »
55. Marchesani Claudio » 41,76 »
56. Consolini Narduccio » 41,50 »
57. Schiavi Celi Coriolano » 41,38 »
58. Magri Giovanni » 40,56 »
59. Vassura Giovanni » 40,50 »
60. Rocca Giuseppe » 40,44 »
61. Gamberini Luigi » 40,24 »
62. Bedeschi Edoardo » 40,18 »
63. Magnani Luigi » 40,16 »
64. Pizzirani Piramo, coniugato con figlio, nato il 18 giugno 1925 » 40,00 »
65. Ceccato Giusto, nato il 21 aprile 1928 » 40,00 »
66. Santi Luigi » 39,52 »
67. Ciola Gualtiero » 38,90 »
68. Zanoni Francesco » 38,81 »
69. Nasi Germano punti 38,79 su 100
70. Rossi Francesco » 38,76 »
71. Brega Angelo » 38,50 »
72. Benassi Ruggero » 38,00 »
73. Benetti Achille » 37,76 »
74. Bonvicini Romeo » 37,68 »
75. Ruffin Sergio » 37,20 »
76. Rossi Amilcare » 37,10 »
77. Lovrònich Stelio Sergio » 37,00 »
78. Sperindè Armando, partigiano combattente » 36,50 »
79. Jaiza Franco » 36,50 »
80. Fornacciari Remo » 36,20 »
81. Franzoso Luigi, coniugato » 35,86 »
82. Baroni Angelo » 35,86 »
83. Pigato Leandro » 35,70 »
84. Maggiulli Ulderico, nato il 21 febbraio 1926 » 35,40 »
85. Del Mazza Italo, nato il 2 gennaio 1928 » 35,40 »
86. Parrini Elio » 35,00 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Ferrara, addì 14 settembre 1956

Il prefetto: GIURA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FERRARA

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei nel concorso a posti di veterinario condotto vacanti nei Comuni della provincia alla data del 30 novembre 1954;

Viste le domande dei concorrenti, dalle quali risultano le sedi da ciascuno richieste in ordine preferenziale;

Visti l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (modificato dall'art. 12 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 854) e l'art. 55 del regolamento per i concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori delle condotte veterinarie rispettivamente indicate a fianco:

1) Roncarà Corrado: Pilastri (Bondeno);
2) Cavallini Aldo Casumaro (Cento).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Ferrara, addì 14 settembre 1956

Il prefetto GIURA

(5020)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.